

Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

(Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)

Modifica del ...

Avamprogetto del 1° giugno 2018

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

La legge del 10 ottobre 1997² sul riciclaggio di denaro è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

*Nell'articolo 22a capoverso 1 «Dipartimento federale delle finanze (DFF)» è
sostituito con «EFD».*

Art. 2 cpv. 1 lett. c

¹ La presente legge si applica:

- c. alle persone fisiche e giuridiche che, a titolo professionale, predispongono o esercitano per conto di terzi una o più delle seguenti attività (consulenti):
 - 1. costituire, gestire o amministrare:
 - società con sede all'estero,
 - società di domicilio con sede in Svizzera,
 - trust ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione del 1° luglio 1985³ relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento,
 - 2. organizzare gli apporti connessi con le attività di cui al numero 1,
 - 3. acquistare o vendere società di cui al numero 1,
 - 4. mettere a disposizione un indirizzo o dei locali che serviranno da sede a una società o a un trust di cui al numero 1,

¹ FF 2018 ...

² RS 955.0

³ RS 0.221.371

5. esercitare la funzione di azionista fiduciario, o aiutare un'altra persona a esercitare questa funzione nel caso di società con sede all'estero.

Art. 4 cpv. 1, primo periodo

¹ L'intermediario finanziario deve accertare l'avente economicamente diritto e verificare le informazioni ricevute con la diligenza richiesta dalle circostanze. ...

Art. 7 cpv. 1^{bis}

^{1bis} L'intermediario finanziario deve verificare periodicamente l'attualità dei documenti richiesti e, se necessario, aggiornarli. La periodicità e l'entità dipendono dal rischio rappresentato dalla controparte.

Art. 8a cpv. 4^{bis} e 5, secondo periodo

^{4bis} I capoversi precedenti si applicano alle persone elencate qui di seguito se nell'ambito di una transazione commerciale ricevono più di 15 000 franchi in contanti:

- a. commercianti di metalli preziosi di cui all'articolo 1 capoverso 1 della legge del 20 giugno 1933⁴ sul controllo dei metalli preziosi, qualora non esercitino l'attività di intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 lettera c;
- b. commercianti di pietre preziose.

⁵ ... Definisce i metalli preziosi e le pietre preziose ai sensi del capoverso 4^{bis}.

Titolo dopo l'art. 8a

Sezione 1b: Obblighi di diligenza dei consulenti

Art. 8b Obblighi di diligenza

¹ I consulenti devono:

- a. identificare la controparte (art. 3 cpv. 1);
- b. accertare l'avente economicamente diritto (art. 4 cpv. 1 e 2 lett. a e b);
- c. allestire e conservare i relativi documenti (art. 7).

² I consulenti devono chiarire le circostanze e lo scopo dell'attività auspicata da terzi.

³ Il Consiglio federale concretizza questi obblighi e ne stabilisce le modalità di adempimento.

Art. 8c Mancato adempimento degli obblighi di diligenza

Il consulente rifiuta l'attività o interrompe la relazione d'affari se non è in grado di adempiere i suoi obblighi di diligenza.

Art. 8d Provvedimenti organizzativi

I consulenti prendono, nel loro settore di competenza, i provvedimenti necessari all'adempimento degli obblighi di diligenza. Provvedono in particolare a formare sufficientemente il loro personale e a svolgere controlli.

Art. 9a Ordini di clienti concernenti i valori patrimoniali segnalati

Durante l'analisi svolta dall'Ufficio di comunicazione secondo l'articolo 23 capoverso 2, l'intermediario finanziario esegue gli ordini dei clienti che riguardano i valori patrimoniali segnalati secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera a.

Art. 10 cpv. 1

¹ L'intermediario finanziario blocca i valori patrimoniali affidatigli che sono oggetto della comunicazione di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera a non appena l'Ufficio di comunicazione gli notifica di aver inoltrato la comunicazione a un'autorità di perseguimento penale.

Art. 10a cpv. 1, primo periodo, e cpv. 6

¹ L'intermediario finanziario non può informare né gli interessati né terzi di aver effettuato una comunicazione in virtù dell'articolo 9. ...

⁶ Il divieto di informare di cui ai capoversi 1 e 5 non si applica agli intermediari finanziari e ai commercianti quando tutelino interessi propri nell'ambito di un processo civile o di un procedimento penale o amministrativo.

Art. 10b Rifiuto o interruzione della relazione d'affari

Il consulente che sa o ha il sospetto fondato che la transazione commerciale è in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260^{ter} numero 1, 260^{quinquies} capoverso 1 o 305^{bis} CP⁵ deve rifiutare o interrompere la relazione d'affari.

Art. 11 cpv. 2

² Il capoverso 1 si applica per analogia alle imprese di revisione che effettuano comunicazioni ai sensi dell'articolo 15 capoverso 5 o denunce ai sensi dell'articolo 15 capoverso 6 e agli organismi di autodisciplina che effettuano denunce ai sensi dell'articolo 27 capoverso 4.

Art. 11a cpv. 1

¹ Se l'Ufficio di comunicazione necessita di informazioni complementari per analizzare una comunicazione ricevuta conformemente all'articolo 9, l'intermediario finanziario autore della comunicazione gliela consegna su richiesta, sempreché ne sia in possesso.

Art. 15, rubrica e cpv. 1-4 e 6 Obbligo di verifica per i commercianti e i consulenti

¹ I commercianti sottostanti agli obblighi di diligenza di cui all'articolo 8a e i consulenti sottostanti agli obblighi di diligenza di cui all'articolo 8b devono incaricare un'impresa di revisione di verificare se rispettano gli obblighi previsti dal capitolo 2.

² Le imprese di revisione ai sensi dell'articolo 6 della legge del 16 dicembre 2005⁶ sui revisori che dispongono delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza necessarie possono essere incaricate come imprese di revisione.

³ I commercianti e i consulenti devono fornire all'impresa di revisione tutte le informazioni e la documentazione necessarie alla verifica.

⁴ L'impresa di revisione verifica l'osservanza degli obblighi in virtù della presente legge e ne allestisce un rapporto all'attenzione dell'organo responsabile del commerciante o del consulente sottoposto a verifica.

⁶ Se l'impresa di revisione constata o ha il sospetto fondato che un consulente violi i propri obblighi di cui all'articolo 10b, essa denuncia senza indugio il fatto al Dipartimento federale delle finanze (DFF).

Art. 23 cpv. 5 e 6

⁵ L'Ufficio di comunicazione informa l'intermediario finanziario circa la decisione di trasmettere o non trasmettere la comunicazione di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera a a un'autorità di perseguimento penale.

⁶ *Abrogato*

Art. 29 cpv. 1^{bis} e 2^{ter}

^{1bis} L'Ufficio di comunicazione e gli organismi di autodisciplina riconosciuti (art. 24) possono comunicarsi reciprocamente tutte le informazioni necessarie all'applicazione della presente legge.

^{2ter} L'Ufficio di comunicazione può trasmettere alle autorità e agli organismi di autodisciplina di cui ai capoversi 1, ^{1bis} e 2 le informazioni provenienti da uffici di comunicazione esteri unicamente con l'esplicito consenso di questi ultimi e per gli scopi menzionati al capoverso ^{2bis}.

Art. 29a cpv. 2^{bis}

^{2bis} Esse utilizzano le informazioni trasmesse dall'Ufficio di comunicazione conformemente alle condizioni da esso stabilite nel caso specifico in accordo con l'articolo 29 capoverso 2^{ter}.

Art. 34, rubrica e cpv. 1 e 3 Collezioni di dati in rapporto con le comunicazioni e le informazioni trasmesse all'Ufficio di comunicazione

¹ Gli intermediari finanziari tengono collezioni separate di dati con tutti i documenti relativi alle comunicazioni e alle richieste dell'Ufficio di comunicazione secondo l'articolo 11a.

³ Il diritto d'accesso delle persone interessate previsto dall'articolo 8 della legge federale del 19 giugno 1992⁷ sulla protezione dei dati è escluso.

Art. 35 cpv. 1^{bis}

^{1bis} L'Ufficio di comunicazione può comunicare alle persone interessate le informazioni provenienti da uffici di comunicazione esteri unicamente con l'esplicito consenso di questi ultimi.

Art. 38 Violazione dell'obbligo di verifica

¹ Il commerciante o il consulente che viola intenzionalmente l'obbligo di incaricare un'impresa di revisione di cui all'articolo 15 è punito con la multa sino a 100 000 franchi.

² Il commerciante o il consulente che ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 10 000 franchi.

Art. 39 Violazione dell'obbligo di rifiutare o interrompere la relazione d'affari

¹ Il consulente che viola intenzionalmente l'obbligo di rifiutare o di interrompere una relazione d'affari di cui all'articolo 10b è punito con la multa sino a 500 000 franchi.

² Il consulente che ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 150 000 franchi.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consultazione

Allegato
(cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice civile⁸

Consultazione

Art. 61 cpv. 2 n. 3, cpv. 2^{bis}, 2^{ter} e 2^{quater}

² L'iscrizione è obbligatoria se l'associazione:

3. partecipa prevalentemente alla raccolta o alla distribuzione di fondi all'estero per scopi caritatevoli.

^{2bis} Il Consiglio federale disciplina nel dettaglio le condizioni dell'iscrizione nel registro di commercio.

^{2ter} Può estendere l'obbligo di iscrizione ad associazioni che presentano un rischio maggiore di essere sfruttate per scopi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

^{2quater} Il Consiglio federale può esonerare le associazioni di cui al capoverso 2 numero 3 dall'obbligo di iscrizione segnatamente sulla base dei seguenti criteri:

1. ammontare dei fondi raccolti o distribuiti;
2. provenienza o destinazione dei fondi raccolti o distribuiti;
3. impiego previsto dei fondi raccolti o distribuiti.

Art. 61a

V. Elenco dei soci ¹ Le associazioni che hanno l'obbligo di farsi iscrivere nel registro di commercio tengono un elenco che menziona il nome e il cognome o la ditta, nonché l'indirizzo dei soci. Tengono l'elenco in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.

² I documenti giustificativi su cui si fonda l'iscrizione nell'elenco devono essere conservati per dieci anni a contare dalla cancellazione del socio dall'elenco.

Art. 69 cpv. 2

² Le associazioni che hanno l'obbligo di farsi iscrivere nel registro di commercio devono poter essere rappresentate da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve avere accesso all'elenco dei soci.

2. Codice delle obbligazioni⁹

Art. 941a cpv. 3

³ Se un'associazione che ha l'obbligo di farsi iscrivere nel registro di commercio presenta lacune nell'organizzazione imperativamente prescritta dalla legge, l'ufficiale del registro chiede al giudice di prendere le misure necessarie.

3. Codice penale¹⁰

Art. 305^{ter}, titolo marginale e cpv. 2

Carente diligenza
in operazioni
finanziarie

² *Abrogato*

⁹ RS 220

¹⁰ RS 311.0

4. Legge del 20 giugno 1933¹¹ sul controllo dei metalli preziosi

Titolo prima dell'art 24

Capo quarto: Commercio di materie da fondere e prodotti della fusione

Art. 31a

Patente per
l'acquisto di
materie da fondere

¹ Solo il titolare di una patente di acquirente può acquistare a titolo professionale materie da fondere ai sensi dell'articolo 1 capoverso 3 lettere b e c.

² Sono eccettuati gli acquisti effettuati da titolari di una patente di fonditore.

³ Il Consiglio federale definisce nel dettaglio quali attività sono considerate un acquisto soggetto a patente; a tal fine considera segnatamente i rischi associati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo rappresentati dall'acquisto stesso.

⁴ Per le condizioni che deve soddisfare l'acquirente come pure per il rilascio, il rinnovamento e la revoca della patente di acquirente si applicano per analogia gli articoli 25 e 26.

Art. 34 cpv. 1, primo periodo

¹ Il Consiglio federale stabilisce le norme più particolareggiate sulla procedura da seguire per il rilascio, il rinnovamento e la revoca delle patenti di fonditore e di acquirente, come pure per la determinazione del titolo. ...

Art. 36 cpv. 2, secondo periodo

² ... Spetta pure ad esso rilasciare le patenti di fonditore e di acquirente nonché vigilare sulla determinazione del titolo dei prodotti della fusione. ...

Art. 41, terzo periodo

... Ai saggiatori del commercio è lecito ottenere in pari tempo la patente di fonditore o di acquirente. ...

Art. 48

e. Commercio
senza patente o
permesso

Chiunque, senza possedere una patente di fonditore o di acquirente o un permesso di libero esercizio della professione, compie operazioni per conto di saggiatori del commercio per le quali è necessario uno

dei detti documenti, è punito con la multa.

Art. 49, prima parte del periodo

Chiunque contravviene al divieto del commercio ambulante previsto nell'articolo 23;

...

Art. 57a

Disposizione
transitoria della
modifica del ...

Durante i primi dodici mesi dall'entrata in vigore della modifica del ... non occorre ancora essere in possesso di una patente di acquirente per acquistare a titolo professionale materie da fondere ai sensi dell'articolo 1 capoverso 3 lettere b e c.

Consultazione

Consultazione